

**TRIBUNALE DI VELLETRI  
SEZIONE FALLIMENTARE  
CONCORDATO PREVENTIVO  
DITTA INDIVIDUALE BOLICI PAOLO n.15/13  
G.D. Antonino Pasquale La Malfa  
C.G. Avv. Renato Negroni  
E Prof Dott Umile Sebastiano Iacovino**

---

**Velletri 07.02.2014**

**OGGETTO: APPELLO MANCATA OMOLOGA CONCORDATO PREVENTIVO DITTA  
INDIVIDUALE BOLICI PAOLO C.P. N. 15/13**

Nell'interesse di Bolici Paolo in qualità di titolare della ditta individuale Bolici Paolo con sede in Anzio (RM) via C. Goldoni n° 66 – Lavinio codice fiscale BLCPLA50H27F592M , partita Iva 00010121002 iscritta al registro delle imprese di Roma in data 10.01.1986 REA 602967

***I SOTTOSCRITTI***

- **Dott Maurizio Pocetti** nato a Lanciano il 06 Giugno 1975 ed ivi residente in Via Bologna n° 25, iscritto nel registro dei Dottori Commercialisti di Lanciano al n° 165A, iscritto nel registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia con n° progressivo 134780 con provvedimento 13/10/2004 pubblicato su G.U. Repubblica Italiana n° 86 – IV serie speciale del 29/10/2004
- **Dott Giansalvo Roberto**, esperto in consulenza bancaria e finanziaria con studio in Lanciano alla Via F. Filzi n° 20, Partita Iva **02126450697**, Codice Fiscale **GNSRRT78C27E435G**

***PREMESSO CHE***

1. in data **8 novembre 2012** la Ditta individuale Bolici Paolo depositava presso il Tribunale di Velletri ricorso ex art. 161, co. 6, l.fall.;
2. con decreto in data del **12 dicembre 2012** il Tribunale, accertata la propria competenza territoriale e la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 1 e 160 l.fall., concedeva il termine di giorni sessanta per il deposito degli atti e dei documenti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l.fall.;
3. in data **26 marzo 2013** la Società depositava la proposta di concordato preventivo con i documenti prescritti dall'art. 161, commi 2 e 3, l.fall.;

4. dopo due integrazioni richieste dal Tribunale, con decreto ex art. 163 l.fall. dell'**11 giugno 2013** l'intestato Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, nominando quali commissari giudiziali l'avv. Renato Negroni e il dott. Umile Iacovino;
5. i predetti Commissari, nel corso delle loro indagini, hanno formulato alla ditta alcune richieste di chiarimenti e integrazioni al piano di concordato;
6. all'esito dell'adunanza dei creditori del **19.11.2013** i Commissari Giudiziali Avv. Renato Negroni e Dott. Umile Sebastiano Iacovino, depositavano la tabella riepilogativa dei voti pervenuti spirati i termini di cui all'art 178 L.F.
7. dalla predetta votazione emergeva che la proposta di Concordato ha conseguito voti favorevoli per **27.302.764,67** voti contrari per **34.862.234,84**
8. il Tribunale di Velletri con Decreto del giorno 08.01.2014 fissava la comparizione in camera di consiglio per il giorno **10.02.2014** ore 10.

### **RASSEGNALE LE SEGUENTI OSSERVAZIONI**

- 1) Primo elemento di fondamentale rilevanza che preme mettere in rilievo in questa sede è quanto già tempestivamente depositato con istanza del 09.01.2014 presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Velletri, nonché inviato a mezzo PEC ai Commissari Giudiziali alla procedura C.P. n° 15/2013. Di fondamentale importanza per comprendere le dinamiche di cui si discorre è la disamina della composizione dei **voti contrari** riportati dai Commissari che di seguito si dettagliano:

a. <b>voti ante adunanza</b>	<b>€ 127.912,18</b>
b. <b>voti pervenuti in adunanza</b>	<b>€ 133.368,11</b>
c. <b><u>voti post adunanza</u></b>	<b><u>€ 34.600.954,46</u></b>

Peso incisivo nella votazione è dato dai voti pervenuti post adunanza così meglio dettagliati:

#### **VOTI POST ADUNANZA COMPOSIZIONE:**

1. Bnl	€ 5.509.789,96
2. Centro Ceramiche Gelsomino	€ 23.622,06
3. Cercol SpA	€ 3.918,19
4. Juergen Kramer	€ 53.038,38
5. Monte dei Paschi di Siena	€ 6.561.159,42
6. Nobilis Srl	€ 72.758,01
7. Unicredit Banca di Roma	€ 22.376.668,44

E' facilmente intuibile che il voto di **Unicredit Banca di Roma** (precisato in **Euro 22.376.668,44**, come da riepilogo in istanza dei Commissari Giudiziali depositata in data 19.12.2013) ha fortemente condizionato l'esito del Concordato.

La Bolici Paolo intrattiene dal lontano 1988 rapporti con il predetto Istituto di Credito a mezzo dei conti corrente n° **4246107, 500031954 e 500031955** laddove per anni sono stati addebitati **INTERESSI E COMPETENZE ILLEGITTIME** per un ammontare complessivo, che prudenzialmente si stimano in **Euro 12.860.531,00**, per **SOLO Anatocismo, Usura e ristorni addebiti illegittimi** come da relazione allegata alla presente dal **Dott Giansalvo Roberto** esperto del settore (allegato Doc n° 1).

*A predetto importo vanno aggiunte le ulteriori somme per **DANNI PATRIMONIALI E NON** meglio quantificate nella diffida (allegato Doc n° 2).*

Ne consegue, come logico corollario, che le maggioranze a seguito della corretta imputazione del credito della Banca Unicredit Banca di Roma SpA sarebbero completamente divergenti da quelle delineate dai Commissari Giudiziali :

<b>CREDITI AMMESSI AL VOTO</b>	49.304.468,00
Voti favorevoli	27.302.764,67
Voti sfavorevoli	22.001.703,00

Alla luce della corretta imputazione degli importi Unicredit il Concordato sarebbe stato approvato con una percentuale di Favorevoli pari a 55,38% e Sfavorevoli del 44,62%.

Nelle "note a integrazione e precisazione del ricorso per il Concordato Preventivo", pagina 7 dell'elaborato predisposto dall'Avvocato Antonio Di Iullo e Avv. Bottai, si rilevava addebiti illegittimi nel corso dei rapporti di conto, il cui più copioso era quello verso Unicredit in corso di valutazione all'epoca della presentazione delle note di integrazione.

Nello detta nota si rimarcava che si era creditori verso:

- a) c/ **Banca Popolare di Aprilia**, ristorni per complessivi euro 710.540, di cui € 313.431+46.676 derivanti da anatocismo, € 243.781 da "delta interessi", € 54.417+36.712 da CMS, etc.;. A ulteriore dimostrazione di come le azioni siano in corso si allega come Doc n° 3 provvedimento del Tribunale di Aprilia di nomina CTU nella Causa contro la Banca Popolare di Aprilia;
- b) c/ **BNL**, ristorni per complessivi euro **481.682,66** importi meglio specificati nella perizia del Dott Giansalvo che si allega alla presente (allegato Doc n° 4);
- c) c/ **MPS**, ristorni per complessivi **833.699,27** importi dettagliati nella perizia del Dott Giansalvo Roberto che si allega alla presente (allegato Doc n° 5);

- d) c/ INTESA, il cui decreto ingiuntivo esecutivo (per ca. € 3,4 mln) è stato sospeso dal G.U. con ordinanza in data 18/20.5.2013, e verso la quale la ricorrente vanta crediti per importi illegittimi come da perizia del Dott Giansalvo Roberto allegata alla presente( Doc n° 6);
- e) c/ UNICREDIT, è stato accertato da consulenti tecnici nominati il minor debito bancario verso detto istituto di credito per illegittimo addebito di competenze e interessi. In merito agli addebiti illegittimi si allega la perizia del Dott Giansalvo Roberto (doc n° 1) dalla quale si evince che dall'analisi dei conti oggetto di perizia vi siano ristorni complessivi per circa 12 milioni di Euro a favore della Bolici;
- f) Altra questione di rilevanza, sia hai fini della entità del credito che della spettanza del privilegio, è il Mutuo ipotecario acceso dalla ricorrente nel corso del 2006 di Euro 8.000.0000,00.. Per quanto attiene al Mutuo Ipotecario 2006 dalla perizia allegata (Doc n° 7), si palesa chiaramente che il fine dello stesso non è stato quello di concedere credito alla società bensì quello di conseguire l'obiettivo di costituire una garanzia personale rilasciata da terzi soggetti (soci o familiari di soci della società), così creando, di fatto, un obbligazione virtuale al solo scopo di ottenere delle garanzie fideiussorie.

Da quanto predetto è pacifico che già all'epoca antecedente la votazione erano già state avviate e precisate le spettanze di credito (e quindi di voti) attribuibili ai singoli creditori bancari e che gli importi da computare ai fini del calcolo delle maggioranze sono non corrette.

E' bene evidenziare che già nella stesura della domanda di concordato ex art 161 L.F. redatta dall'asseveratore Salvatore Vitozzi a pagina 19 si evinceva che vi erano in corso azioni per contenziosi verso Istituti di credito costituendi un quid pluris da aggiungere alla percentuale offerta. I commissari avrebbero dovuto approfondire le dovute indagini del caso quanto sulla base di quanto esposto nel ricorso ex art 161 l.f.  
E' difatti onere dei commissari computare ai fini della valutazione dei crediti-debiti le azioni intraprese e in corso alla data dell'avvio della procedura.

- 2) Come anticipato nel paragrafo precedente è intuibile che il dissesto della **Bolici Paolo** sia imputabile con *ragionevole certezza* alla Banca **Unicredit SpA** la quale oltre ad aver contabilizzato competenze illegittime nell'arco del rapporti di conto non ha onorato la promessa finanza insita nel piano di ristrutturazione di cui all'art 67 L.F.  
Difatti la vera crisi della ditta Bolici Paolo e delle società ad essa collegate sopraggiunse quando, la Unicredit S.p.A., il giorno 20/10/09, addebitò sul conto corrente dell'impresa i finanziamenti esteri scaduti per un valore di circa € 10.000.000,00, senza nessuna comunicazione preventiva. A quella data, il conto della ditta Bolici Paolo sarebbe dovuto essere in attivo, poiché, i ristorni che la Banca avrebbe dovuto operare, a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, usurari,

oltre commissioni altri oneri e spese, era di circa DODICI MILIONI di euro, come documentato negli allegati succitati.

Il forte declino porto' il Bolici ad avviare la procedura legge articolo 67 L.F. per ristrutturazione aziendale per il tramite del Sig Saverio Signori inerente la ristrutturazione dell'intero gruppo: Ditta individuale Bolici Paolo, Inside Srl e la Inside International SpA. Il piano redatto con il supporto di una delle principali società di consulenza (Ernst & Young) prevedeva con riferimento ad un arco temporale di dieci anni una serie di misure atte al risanamento aziendale tramite la creazione di una società Immobiliare e una Industriale con un apporto necessario di Nuova Finanza tramite concessione di nuovi finanziamenti

L'istituto Unicredit promise un finanziamento "d'urgenza" di € 15.000.000,00 e di non addebitare ulteriori interessi sui conti corrente nella more dell'incardinata procedura impose al Sig. Paolo Bolici di dare mandato a dei professionisti di loro gradimento per fare una mappatura del contesto industriale e delle società collegate La Unicredit S.p.A. non solo non erogò il finanziamento promesso, **ma non eliminò nemmeno gli interessi passivi**, lasciando aperti tutti i conti, di modo che gli interessi e gli oneri crescessero in maniera esponenziale. Ma vi è di piu', nel corso dei rapporti (ultratrentennali) la stessa Unicredit non erogava la ulteriore finanza promessa per supportare progetti precedentemente accordati.

La conseguenza della mancata erogazione di liquidità da parte dell'Istituto a Bolici Paolo e' stata quella di condurre l'azienda in affitto e successivamente all'attuale Concordato Preventivo di cui si discute il quale non ha trovato approvazione proprio per la Unicredit Banca SpA la quale con il suo paventato credito **NON REALE** sta cercando di influire sulle sorti del Concordato .

- 3) Come riferito dal legale che assiste la Bolici Paolo si ritiene che il voto espresso in sede di adunanza da parte dei creditori BNL e Unicredit siano **non validi** ai fini del computo delle maggioranze in quanto espressi da soggetti non aventi legittimità alla votazione. Si rinvia a tal proposito alle conclusioni allegate al ricorso del legale Di Giovanni.
- 4) Si contesta quando riportato nella relazione dei Commissari Giudiziali in pagina 7 laddove gli stessi asseriscono di aver sollecitato in corso di incontro del 18.02.2013 la consegna della documentazione già formalmente richiesta in data 18.02.2013. Infatti, a detta del Sig. Bolici Paolo, tale deduzione appare infondata in quanto la documentazione contabile e' stata ritualmente prodotta. Lo stesso Dott. Tranquilli, commercialista incaricato, puo' confermare pacificamente quanto predetto.
- 5) Si contesta altresì quanto riportato in pagina 8 della relazione art 172 dei Commissari Giudiziali in quanto non si ritiene corretta la rappresentazione di quanto ivi riportato. Tutti i crediti e debiti sono stati indicati e aggiornati, in particolare per quanto attiene il credito Rederij. A tal proposito va rilevato che il credito verso

quest'ultima ammonta come da ricorso tra importi per fatture e danni ad un complessivo di euro 9.530.000,00 svalutato in euro 3.500.000,00 a pagine 74 della relazione. Come dagli stessi commissari asserito in sede di stesura della predetta si tratta di importi non inventati, certi di difficile stima, ma al contempo si intravede una certa leggerezza nella svalutazione di ben 4.200.000,00 euro indicati come danni. Le azioni legali sono state intraprese, i danni sono stati menzionati nelle varie richieste nelle opportune sedi giudiziarie, si ritiene pertanto che l'abbattimento di oltre 4 milioni di euro dell' attivo esposto nel piano dalla ricorrente sia non giustificato e non sorretto da valide motivazioni economiche e pertanto penalizzante per la ricorrente ai fini della valutazione della proposta concordataria.

- 6) Si contesta quanto riportato a pagina 16 della Relazione ex art 172 L.F. laddove si riferisce che il Sig. Paolo Bolici non ha mai consegnato la documentazione contabile. Come più volte ribadito e' stato comunicato che per un guasto al sistema informatico l'invio della documentazione avrebbe subito un leggero ritardo, comunque la consegna della stessa e' stata fatta nei tempi.
- 7) Si ritiene la valutazione operata dai Commissari in merito ai macchinari per soli Euro 70.000,00 non consona. All'uopo si rimarca che gli stessi Commissari hanno richiesto l'intervento dell'I.V.G., senza la debita autorizzazione della Cancelleria e degli organi della procedura. Si è del parere che la valutazione operata dall'istituto vendita sia un valore non certo di mercato bensì un valore di realizzo irrisorio che ha fortemente penalizzato la ricorrente. Si ribadisce che è stata depositata in atti una perizia di stima asseverata dal Dott Petrosino che valuta i cespiti per **ben Euro 2.000.0000,00** contro i soli 70.000,00 euro!!!!!!!. La valutazione riportata in relazione è del tutto fuorviante del vero valore dei cespiti periziati come da allegato doc n° 8.
- 8) Si sottolinea, inoltre, che la Bolici Yachts è una società di diritto italiano e non Tunisino società di enorme valore in quanto possiede lo stampo per la realizzazione di Mega Yacht. Cio' a testimonianza del plus valore aziendale in grado di soddisfare il ceto creditorio non vagliato dai Commissari in sede di stesura della Relazione Ex art 172.
- 9) Relativamente la mancata consegna della documentazione estera si osserva quanto segue. I Commissari nella relazione (specificatamente in pagina 22) asseriscono che il Sig Bolici Paolo non abbia fornito i bilanci di tutte le società estere al 31.12.2012 eccezion fatta per la Inside Srl. Ebbene anche tale affermazione appare infondata e non rappresentativa della reale disponibilità e spirito di collaborazione del Sig Bolici. Ai Commissari forse non è nota che NON tutte le legislazione estere impongono il deposito di un BILANCIO inteso come quello della legislazione italiana. Tutti i bilanci a disposizione sono stati consegnati

dalla ricorrente eccetto quelli per i quali la legge locale ove è insediata la società non lo prevede.

10) Nella pagina 23 della Relazione ex art 172 L.F. i Commissari proseguono asserendo che non si sia provveduto a fornire le informazioni necessarie circa l'esatto contenuto patrimoniale del contratto di fitto d'azienda da parte della Servizi Navali Srl. Forse sarà sfuggito ai Commissari che con l'integrazione del Piano di risanamento depositata, il Bolici dettagliava a pagina 8 e 9 della integrazione al piano di risanamento tutti gli aspetti del contratto di fitto d'azienda predetto. Nello specifico preme rimarcare nuovamente che il valore del ramo d'azienda affittato dalla ditta individuale Paolo Bolici alla società Servizi Navali Srl, di cui all'atto modificativo ed integrativo stipulato tra le parti in data 09.08.2012, è stato oggetto di valutazione da parte di tecnico del settore ed è stato quantificato in complessivi euro 12.628.780,13. Alla data di stipula del fitto (19 dicembre 2011) il ramo d'azienda (definibile come "core" del gruppo) veniva locato per un corrispettivo annuo di complessivi euro 300.000,00 (oltre Iva e oneri di legge). Il pagamento del corrispettivo veniva previsto in ratei trimestrali posticipati di canone costante di euro 75.000,00 (oltre Iva e oneri di legge), da versare entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento che decorre dalla data di efficacia, ovvero al 2.2012.

Sulla base di quanto illustrato nel contratto, il perimetro del Ramo aziendale include:

- a) il diritto di godimento e di utilizzo degli immobili strumentali siti nel comune di Anzio sia quello in Via Goldoni 24, che il negozio commerciale in Via Basile nonché due locali commerciali in Roma Via Largo Febo 7/10, il tutto con i relativi, spazi, pertinenze, ed accessori;
- b) i contratti di leasing relativi (eccetto i beni strumentali);
- c) i contratti di appalto attivi;
- d) le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività in cui subentrerà l'affittuaria per la durata del contratto;
- e) i contratti di servizi e/o utenze necessari per il godimento e l'utilizzo del ramo d'azienda;
- f) i rapporti di lavoro relativi ai reparti costituenti il ramo.

Ne consegue che tutto può essere asserito tranne che *la ricorrente non abbia fornito le necessarie informazioni circa l'esatto contenuto patrimoniale rectius circa l'oggetto del contratto di fitto d'azienda.*

Vi è di più, nel contratto di affitto, così come modificato ed integrato con atto del 10.8.2012, veniva espressamente previsto che *"L'Affittuaria si impegna e si obbliga all'acquisto del ramo di azienda in affitto entro 120 giorni dalla omologazione definitiva del Concordato Preventivo ed al corrispettivo di euro 13.000.000,00 (tredicimilioni/00) oltre IVA e oneri di legge, ovvero al diverso corrispettivo che sarà determinato sulla base di apposita perizia di stima giurata redatta da soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, III comma, lett. d), L.F., scelto da entrambe le parti di comune accordo e, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma. Il*

*pagamento del prezzo offerto avverrà in dieci rate semestrali di pari importo, la prima a 180 giorni contestualmente dalla sottoscrizione dell'atto di acquisto del ramo d'azienda. Da detto importo andranno decontati i canoni di affitto versati sino a quella data. Qualora il commissario giudiziale o il liquidatore dei beni ceduti ai creditori non dovessero ritenere congruo il corrispettivo di cessione dell'azienda, per come determinato sulla base della predetta perizia giurata, essi avranno facoltà di disporre una nuova perizia di verifica della congruità della stima e se l'esito di essa - svolta in contraddittorio con un tecnico di fiducia dell'affittuario - dovesse indicare un valore superiore, l'Affittuario avrà facoltà di adeguarsi al nuovo prezzo ovvero di sciogliersi dal contratto restituendo l'azienda entro sei mesi. Qualora invece il valore di stima risultasse inferiore al prezzo indicato - per motivi dipendenti dal peggioramento delle condizioni del mercato di riferimento - **tale valore costituirà il nuovo prezzo di cessione dell'azienda**. L'Affittuaria ha diritto di prelazione per l'acquisto a qualunque diverso prezzo dovesse risultare all'esito di nuova perizia estimativa disposta dagli organi della procedura. Le parti, preso atto della prossima presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, si impegnano a valutare la modificazione delle condizioni e delle clausole contenute nel presente Contratto nel caso in cui dovessero ricevere formale richiesta motivata in tal senso dagli organi della procedura. La risoluzione anticipata comporterà l'obbligo per la Affittuaria di riconsegnare il ramo d'azienda entro sei mesi dalla richiesta”.*

Il perito di parte Ing. Criserà stima gli immobili da cedere in affitto con esclusione dell'immobile residenziale in Ancona per Euro 13.000.000,00 come da analitica perizia che si riallega (doc n° 9). Pertanto se ne deduce che il perito Ceci (incaricato dai Commissari) ha valutato i beni Euro 9.500.000,00 in modo del tutto arbitrario e non conforme in quanto esiste una proposta di acquisto per Euro 13.000.000,00.

Alla luce di quanto predetto e di quanto riportato in pagina 22 della relazione ex art 161 il valore di realizzo dei beni strumentali compresi nel contratto di fitto non può essere che Euro 13.000.000,00 **come da prezzo di acquisto fissato nel contratto di fitto e di cessione del ramo d'azienda. La rettifica arbitraria operata nel piano di euro 683.547,88 non appare corretta. Come esposto in sede di verbale di adunanza dei creditori del 19.11.2013 la Servizi Navali ha commesse importanti in corso ed altre in corso di sottoscrizione che le permetteranno di adempiere correttamente al pagamento del prezzo pattuito.**

- 11) Si contesta la valutazione delle materie prime dei prodotti in corso di lavorazione iscritti alla data di riferimento per un complessivo importo di 6.401,78 euro e operata dai Commissari giudiziali. Il valore di realizzo considerato ai fini della proposta è pari a 53 mila euro circa come da inventario dell'Ing. Petrosino Giancarlo.

12) Si evidenzia come la imputazione del credito della Inside International SpA operata dai commissari sia errata. Ripercorriamo brevemente le vicende inerenti l'aumento di capitale.

L'aumento di capitale da 2.000.000,00 a 7.000.000,00 si rendeva necessario per la partecipazione alla gara di appalto in Libia per il "porto turistico di Tripoli". Predetta decisione di aumento veniva, presa a mezzo delibera di cui si allega copia (Doc n° 10) intrapresa senza l'autorizzazione di Libernini Beatrice con la logica conseguenza che la Inside International spa è creditrice per Euro 3.750.000,00 visto che l'impegno è stato sottoscritto da Paolo Bolici. Pertanto è bene precisare che il debito verso Inside International non è solo di natura commerciale ma anche per la quota di capitale.

Esistono documenti contabili che attestano il pagamento a mezzo bonifico del SOLO BOLICI PAOLO. La Libernini Beatrice non avendo aderito all'aumento resta creditrice verso la Paolo Bolici in quanto socio al 49% e non come riportato dai commissari

E' pacifico che la Libernini (socio della Inside International) non deve aver nulla dalla Bolici in quanto il capitale è stato sottoscritto da Bolici P. per l'intero. La Inside International Spa è creditore di importo maggiore di quello esposto nella relazione dei commissari nella sezione chirografaria per l'esattezza un importo maggiore di Euro 3.750.0000,00.

13) Altro aspetto rilevante è il debito esposto verso l'agenzia delle entrate riportato **ERRONEAMENTE** dai commissari per 2.700.000,00 contro gli euro 1.900.000,00. Si ribadisce come già argomentato in altre sedi che gli importi dell'agenzia sono stati già contestati nelle opportune sedi a mezzo ricorsi ed in primo grado la ricorrente Bolici Paolo ne è uscita vittoriosa. A tale primo grado l'Agenzia ha esperito ricorso in appello pertanto ad oggi il debito è cristallizzato nei limiti di cui alla relazione, doc n°11, e non **certo puo' asserirsi che gli importi sono maggiori!!!!!!!!!!!!**

**Le considerazioni suesposte lasciano chiaramente intravedere come vi siano ampi margini affinché il Concordato della Bolici Paolo sia approvato, basti pensare che la sola *VERA RAPPRESENTAZIONE* del credito della Banca Unicredit SpA argomentato al punto 1) sia in grado di far passare il Concordato con una percentuale del 55,08. Il ricorrente Boli Paolo è in procinto di avviare nelle opportune sedi, tanto civili che penali, le debite azioni al fine di far sì che venga fatta Giustizia è che la propria azienda continui a essere leader nel mercato mondiale dando lavoro a tutte le persone che da anni collaborano con il gruppo. In conclusione si è del parere che la rappresentazione data dai Commissari non sia rappresentativa delle reali dinamiche aziendali.**

Dott. Maurizio Pocetti

Dott. Roberto Giansalvo

## ALLEGATI

- Doc 1) Ctp Dott Giansalvo Roberto su conti Unicredit
- Doc 2) Messa in mora, Ctp Dott Giansalvo Roberto Danni Unicredit, Citazione Unicredit
- Doc 3) Verbale di nomina CTU nella causa contro Banca Popolare Aprilia SpA
- Doc 4) Ctp Dott Giansalvo Roberto su conti BNL
- Doc 5) Ctp Dott Giansalvo Roberto su conti MPS
- Doc 6) Ctp Dott Giansalvo Roberto su conti INTESA
- Doc 7) Ctp Dott Giansalvo Roberto su Mutuo Ipotecario Unicredit
- Doc 8) Perizia su macchinari aziendali Dott Petrosino
- Doc 9) Perizia su immobili aziendali Dott Criserà
- Doc 10) Delibera di aumento capitale della Inside International SpA
- Doc 11) Ricorso Agenzia delle Entrate